

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

TREVI S.P.A. CESENA

(CGAC ed. gennaio 2024)

Art. 1 - Ambito di applicazione – Le condizioni generali seguenti, salvo il caso in cui nell'ordine sia fatta espressa deroga dalla TREVI S.p.A., devono considerarsi come parte essenziale del presente ordine e degli eventuali successivi ordini di acquisto. Le condizioni generali d'acquisto si ritengono accettate integralmente dal fornitore in qualsiasi forma perfezionatisi tra il fornitore e TREVI S.p.A., come ad esempio tramite firma delle stesse o mediante conferma – espressa o per fatti concludenti – di ordini di acquisto o mediante consegna dell'oggetto del presente ordine risultante da apposito verbale di consegna sottoscritto dalle parti e per gli eventuali successivi ordini di acquisto senza necessità di ulteriore inoltro e senza necessità di riconsegna per accettazione delle medesime. Si ritiene perciò come non scritta qualsiasi clausola apposta dal fornitore nelle sue fatture, nelle sue note, nella sua corrispondenza contraria o comunque in aggiunta alle presenti condizioni generali o speciali di acquisto, a meno che non sia confermata per iscritto da regolare modifica d'ordine. L'ordine d'acquisto viene considerato accettato dal fornitore nei termini sopra citati.

Art. 2 - Termini di consegna – I termini di consegna si intendono di rigore essenziali. Potranno essere solo differiti per l'insorgere di cause di forza maggiore esclusivamente quelle dipendenti da calamità naturali, guerre, rivoluzioni e scioperi di carattere nazionale, che si protraessero per oltre 7 (sette) giorni solari complessivamente. Il fornitore comunicherà alla TREVI S.p.A. immediatamente con lettera raccomandata R.R. anticipata via e-mail o mediante posta elettronica certificata all'indirizzo trevispa@legalmail.it, successivamente convalidata dalla locale Camera di Commercio, l'insorgere ed il cessare di detti impedimenti. Resta pertanto inteso che il termine di consegna potrà essere prorogato della durata di detti impedimenti sempre che alla segnalazione del fornitore si proceda all'emissione della conseguente modifica al presente ordine.

In caso di inosservanza dei termini di consegna, anche se per una sola parte dell'ordinazione, la TREVI S.p.A. avrà diritto a sua scelta:

- a) di addebitare al fornitore una penale in ragione del 2% dell'importo dei materiali non consegnati per ogni settimana di ritardo, salvo il risarcimento dei maggiori danni;
- b) di considerare risolte le presenti condizioni generali di acquisto, il contratto, l'ordine dandone comunicazione in qualunque momento mediante lettera raccomandata ai sensi del successivo art. 21 (*Risoluzione*), salvo il risarcimento dei danni subiti dalla TREVI S.p.A.;
- c) di acquistare i materiali sul mercato a prezzo corrente a spese del fornitore salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Art. 3 - Consegna della merce – La consegna della merce, salvo che non sia diversamente precisato nell'ordine di acquisto di TREVI S.p.A., si intende da effettuarsi presso il magazzino TREVI S.p.A. di Pievesestina di Cesena, Via Dismano, 5819, nei normali orari di lavoro. I rischi della merce passano a carico di TREVI S.p.A. soltanto nel momento in cui la merce è presa in consegna da parte di TREVI S.p.A. presso i propri magazzini, anche se il costo del trasporto è a carico della TREVI S.p.A. stessa.

Art. 4 - Rimessi di consegna

a) Bolle di consegna – Tutte le merci dovranno sempre essere accompagnate da DdT (Documento di Trasporto). Tale DdT sarà considerato essenziale per il perfezionamento dell'ordine di acquisto. Ogni DdT si riferirà alle merci di un solo ordine e dovrà portare tutti i seguenti riferimenti: ragione sociale e indirizzo del fornitore; nr. dell'ordine cui la consegna si riferisce indicando in caso di consegna parziale se trattasi di consegna a saldo o in conto; descrizione e nostro codice materiale, unità di misura e quantità delle singole merci; nominativo del vettore, la data di spedizione.

b) **Fatture** – Le fatture originali saranno intestate ed indirizzate come indicato nell'ordine. Ogni fattura dovrà riferirsi ad un solo ordine e portare i seguenti riferimenti: nr. DdT, nr. dell'ordine cui la fattura si riferisce; la stessa descrizione usata nella compilazione del DdT; le condizioni di pagamento. Le fatture che non saranno conformi alla presente clausola saranno senz'altro restituite al fornitore e, successivamente, i termini di pagamento decorreranno dalla fine del mese in cui la fattura, completata dalle precitate indicazioni, sarà pervenuta alla TREVI S.p.A.

Art. 5 - Accettazione ed esame della merce - L'accettazione della merce da parte della TREVI S.p.A. diventa definitiva solo dopo l'accertamento della rispondenza al pattuito delle condizioni qualitative e quantitative della merce stessa cui la TREVI S.p.A. procederà entro 30 (trenta) giorni dalla consegna. La semplice consegna al personale TREVI S.p.A. ricevente non significa accettazione della merce dovendo l'accertamento delle condizioni essere fatto esclusivamente dagli Uffici Controllo della TREVI S.p.A. – La TREVI S.p.A. si intende liberata delle conseguenze previste nell'ultimo comma dell'art. 1513 del codice civile anche quando non abbia chiesto alla Autorità Giudiziaria che la qualità e la condizione della cosa venduta siano verificate nei modi di cui all'art. 696 del codice di procedura civile. La merce che verrà consegnata dovrà rispondere alle prescrizioni di acquisto della TREVI S.p.A. – La TREVI S.p.A. non è tenuta all'osservanza dei termini di cui agli artt. 1495 e segg. del codice civile per la denuncia dei vizi e difetti anche apparenti. La denuncia per i detti vizi e difetti, anche se fossero apparenti, dovendo la fornitura intendersi fatta, oltre che con le caratteristiche richieste dalle suddette prescrizioni, anche con la dichiarazione del fornitore che la cosa fornita è assente da vizi di qualsiasi genere, potrà sempre farsi dalla TREVI S.p.A. in qualunque tempo posteriormente alla ricezione della merce, anche se la medesima fosse già stata messa in lavorazione o posta in applicazione sui prodotti della Società e anche se le fatture relative alla merce fossero già state pagate. L'ordine si intende esaurito con la consegna ai magazzini della TREVI S.p.A. dei quantitativi ordinati e con il favorevole esito del collaudo. Ove al collaudo si riscontrassero materiali di scarto, sarà facoltà della TREVI S.p.A. chiedere la sostituzione di detti materiali alle stesse condizioni contrattuali o di rifiutare puramente i materiali di scarto, salvo sempre il risarcimento dei danni. Sarà inoltre facoltà della TREVI S.p.A. rifiutare l'intera fornitura anche se questa debba farsi con prestazioni successive, e ritenere annullato l'ordine relativamente ai materiali ancora da consegnare con facoltà di trattenere i materiali che fossero stati consegnati precedentemente e fossero stati riconosciuti conformi all'ordinato. In ogni caso con risarcimento dei danni.

Art. 6 – Materiali in eccedenza – La TREVI S.p.A. si riserva il diritto di accettare entro 30 (trenta) giorni dalla consegna, la fornitura di merci consegnate in eccedenza di quanto convenuto nell'ordine o a suo unico giudizio, di ritornare tale eccedenza al fornitore, a spese del medesimo. La TREVI S.p.A. non si assumerà nessuna responsabilità per le merci consegnate in eccedenza a quanto ordinato, anche se tali merci fossero state ricevute provvisoriamente dai suoi magazzini.

Art. 7 – Garanzia – Laddove oggetto dell'ordine siano attrezzature o impianti, le attrezzature/impianti forniti si intendono garantiti dal fornitore quali idonei a soddisfare le caratteristiche ed i dati tecnici di cui alle specificazioni, pertanto qualsiasi difetto che si rileverà entro 180 (centottanta) giorni da quando l'attrezzatura o impianto è messo in funzione, sarà prontamente rimediato dal fornitore riparando o sostituendo, anche in opera, le componenti difettose senza oneri e spese per la TREVI S.p.A. – Per tutte le parti che siano state sostituite, riparate o comunque direttamente o indirettamente influenzate da tali operazioni, la garanzia si rinnova automaticamente dalla data di rimessa in funzione delle parti per lo stesso periodo per il quale era stata originariamente concessa. Sostituzioni, riparazioni, modifiche, saranno fatte a spese del fornitore eccetto che il fornitore risulti non responsabile per normale usura, errori di manovra e/o sovraccarico imputabili a TREVI S.p.A., e/o per riconosciute cause di forza maggiore. Se le giuste misure non sono prese dal fornitore come e quando indicato nelle presenti condizioni, TREVI S.p.A. si riserva il diritto di adottare ogni qualunque misura o rimedio che possono essere necessari e di addebitare ogni costo sostenuto al fornitore (con facoltà di deduzione da qualunque somma dovuta al fornitore) fatto salvo il diritto di TREVI S.p.A. per eventuali ulteriori danni imputabili al fornitore.

Art. 8 – Pagamento - Il modo ed i termini di pagamento saranno quelli indicati dalla TREVI S.p.A. nell'ordine ed in nessun caso saranno accettati trattenute ed addebiti di interessi non preventivamente concordati per

iscritto nell'ordine o in una sua modifica, anche se previsti dalle condizioni di vendita del fornitore. I pagamenti verranno effettuati solo dopo il controllo qualitativo, quantitativo e contabile da parte degli uffici TREVI S.p.A.

Art. 9 - Invariabilità prezzi – Salvo diversa pattuizione scritta, i prezzi fissati per la fornitura si intendono fissi e omnicomprensivi e non suscettibili di aumento o diminuzione, quali che siano le variazioni in più o in meno dei prezzi dei materiali e/o del costo della mano d'opera che si dovessero verificare durante l'esecuzione dell'ordine, anche se per tale esecuzione fosse necessario, per qualsiasi motivo, un periodo di tempo maggiore di quello convenuto. Quanto sopra vige fra le parti in deroga agli artt. 1467 e 1664 del codice civile ed a quanto previsto da leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 10 - Fornitura di produzione brevettata- Con l'accettazione dell'ordine il fornitore assume di fronte a TREVI S.p.A. la piena garanzia che i materiali, attrezzature, impianti e beni in genere che fornirà non sono stati e non saranno prodotti in contravvenzione a brevetti o licenze di privativa e garantisce alla TREVI S.p.A. la libertà e liceità dell'uso e del commercio di detti materiali tanto in Italia che all'estero.

Art. 11 - Costruzione su disegni — I disegni sui quali TREVI S.p.A. si riserva i diritti sanciti dalle leggi, i calibri, gli stampi, i modelli ed i campioni e ogni altro documento tecnico, nonché i dati ivi contenuti, che fossero consegnati al fornitore per l'esecuzione dell'ordine, restano di esclusiva proprietà di TREVI S.p.A. e dovranno essere restituiti in perfetto stato salvo normale usura. Eventuali dati forniti non possono essere copiati, modificati, venduti, trasferiti, distribuiti, ceduti o resi altrimenti disponibili, divulgati o trasmessi dal fornitore ad altra persona e/o ente non autorizzato o comunque utilizzati se non per la fornitura TREVI S.p.A. e il fornitore si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie ad evitare i rischi di alterazione, perdita, distruzione, diffusione o uso non consentiti di tali documenti e delle relative informazioni. – Il fornitore si impegna indipendentemente dal presente ordine a non costruire per terzi beni costruiti su disegni, modelli o campioni di TREVI S.p.A.; TREVI S.p.A. si riserva ogni rimedio per danni causati da qualsiasi inadempimento delle presenti clausole.

Art. 12 - Personale nei nostri cantieri e nella nostra officina - Il personale del fornitore deve adeguarsi a tutte le norme in vigore presso i cantieri e gli stabilimenti TREVI S.p.A., inclusa ogni procedura e/o protocollo applicabile. La TREVI S.p.A. si riserva il diritto insindacabile di allontanare il personale del fornitore qualora non si attenga alle norme, misure di sicurezza e prescrizioni che la TREVI S.p.A. ha stabilito. Restano a carico del fornitore l'osservanza di ogni prescrizione assicurativa, previdenziale e relativa alla prevenzione degli infortuni secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 13 - Controllo presso il fornitore - La TREVI S.p.A. si riserva di seguire e di verificare le modalità di esecuzione dell'ordine presso il fornitore. Pertanto, il fornitore si impegna ad assicurare agli ispettori TREVI S.p.A. incaricati dei controlli, libero accesso nelle proprie officine ed in quelle degli eventuali sub-fornitori in qualsiasi momento e senza preavviso, dalla data di ordinazione a quella della spedizione dei materiali.

Art. 14 – Certificazioni del fornitore - Ove non diversamente previsto nell'ordine e/o nel contratto, il fornitore dovrà dimostrare alla TREVI S.p.A. di avere ottenuto, da un ente accreditato ove necessario, le dichiarazioni di conformità alle eventuali certificazioni richieste dalla TREVI S.p.A.

Art. 15 – Assicurazioni - Salvo diversamente previsto nell'ordine e/o nel contratto, il fornitore si impegna a stipulare e a mantenere efficace, a proprie spese, una polizza assicurativa (con primaria compagnia di assicurazione e con franchigie e massimali definiti a normali condizioni di mercato) a copertura della propria responsabilità per danni a terzi a qualunque titolo, incluso a titolo di responsabilità del fabbricante, derivanti dall'esecuzione dell'ordine e/o dal contratto. Il fornitore si impegna altresì a consegnare alla TREVI S.p.A., su semplice richiesta di quest'ultima, una copia della polizza assicurativa sopra menzionata nonché idonea documentazione comprovante il regolare pagamento dei relativi premi assicurativi.

Art. 16 – Manleva e Indennizzo

Il fornitore sarà responsabile e si impegna a manlevare e tenere indenne TREVI S.p.A. da ogni danno, diretto e indiretto, perdita, pretesa, costo o spesa (incluse le spese per difese in giudizio) di quest'ultima conseguenti

o relativi a qualsiasi inadempimento e/o a qualsiasi violazione da parte del fornitore dell'ordine e/o del contratto o comunque in relazione alla fornitura e/o uso del bene e/o svolgimento del servizio da parte del fornitore.

Il fornitore sarà responsabile, e si impegna a manlevare e tenere indenne TREVI S.p.A., per ogni (a) danno subito da un terzo in ragione di un vizio o difetto del bene fornito o del servizio reso dal fornitore, ivi incluso qualsiasi difetto del materiale o della lavorazione, impropria costruzione o design, imballaggio, consegna; (b) ogni ritiro, riparazione o sostituzione del bene richiesta da autorità competenti in ragione della mancata conformità del bene stesso a leggi e/o regolamenti di volta in volta applicabili; (c) violazione di un qualunque diritto di proprietà intellettuale o industriale e/o di ogni altro diritto in genere di titolarità di terzi, nonché per (d) ogni azione o procedimento giudiziario o amministrativo instaurato o, minacciato da parte di terzi che a qualsiasi titolo possano legittimamente avanzare pretese. Il fornitore si impegna nei confronti della TREVI S.p.A. a (i) informare, tempestivamente e comunque non oltre 3 (tre) giorni dalla venuta conoscenza da parte del Fornitore, l'Acquirente mediante comunicazione scritta, del verificarsi di fatti e/o circostanze che possano generare l'instaurazione di controversie da parte di terzi e/o per i quali i terzi possano legittimamente avanzare pretese, e/o di procedimenti instaurati o, minacciati da parte di terzi; (ii) l'onere della pronta definizione delle eventuali pretese di terzi che assumano violati i loro diritti a motivo del possesso o uso, a seconda dei casi, da parte di TREVI S.p.A. del bene e/o del servizio; (iii) cooperare in buona fede con TREVI S.p.A. per scegliere la migliore linea difensiva. TREVI S.p.A. avrà il diritto di designare, a costo e spese del fornitore, propri consulenti da affiancare ai consulenti designati dal fornitore per la difesa contro l'azione intrapresa o minacciata dal terzo.

Art. 17 - Divieto di pubblicità - È espressamente vietato al fornitore di fare, nell'interesse proprio e di terzi, qualunque pubblicità o reclame che faccia riferimento alle forniture effettuate alla TREVI S.p.A. In deroga a tale divieto potranno essere concesse di volta in volta speciali autorizzazioni scritte dalla Direzione Generale della TREVI S.p.A. ed a suo esclusivo giudizio. In tale caso il fornitore si impegna ad osservare la forma di pubblicità a tutte le altre condizioni che gli verranno prescritte.

Art. 18 – Imballo - L'imballaggio della merce predisposto dal fornitore deve resistere per il previsto mezzo di trasporto alle operazioni di carico e scarico con gru; inoltre deve essere atto a garantire le merci dall'azione degli agenti atmosferici, qualora richiesto specificatamente nell'ordine.

Art. 19 – Incedibilità dei contratti e dei crediti – Divieto di mandato all'incasso - Il contratto e/o gli ordini di acquisto ed i crediti da essi derivanti non sono cedibili dal fornitore, né è possibile conferire mandati all'incasso o altre forme di delega di pagamento degli stessi; qualsiasi modifica o integrazione dei contratti e/o degli ordini di acquisto richiede la forma scritta a pena di nullità e sarà limitata al particolare caso per il quale venga pattuita. Il/i contratto/i e/o l'/gli ordine/i di acquisto ed i crediti da essi derivanti sono, invece, liberamente cedibili dalla TREVI S.p.A. anche a terzi. Il Fornitore resterà responsabile nei confronti della TREVI S.p.A. e/o nei confronti degli eventuali cessionari, per qualsiasi violazione alla predetta disposizione.

Art. 20 - Inadempienze - Le inadempienze da parte del fornitore danno diritto alla TREVI S.p.A. di sospendere i pagamenti che fossero maturati per prestazioni anteriori, anche se relativi ad altro ordine, in garanzia per le conseguenze dell'inadempienza del fornitore. Ciò senza bisogno di provvedimenti cautelativi da parte della Autorità Giudiziaria.

Art. 21 - Risoluzione - Fatto salvo ogni altro rimedio previsto per legge o per contratto, TREVI S.p.A. avrà il diritto di risolvere le presenti condizioni generali di acquisto, il contratto, l'ordine con comunicazione scritta al fornitore in caso di:

- (i) mancata o ritardata consegna del bene o esecuzione del servizio da parte del fornitore in conformità con i termini delle presenti condizioni generali di acquisto e/o il contratto e/o l'ordine;
- (ii) qualsiasi violazione da parte del fornitore degli ulteriori obblighi previsti dalle presenti condizioni generali di acquisto, dal contratto e/o dall'ordine, ivi incluso il mancato rispetto delle disposizioni in materia di certificazioni di cui all'art. 14 (Certificazioni del Fornitore) e qualsiasi violazione da parte

del fornitore degli impegni di cui all'art. 22 (*Codice Etico, Modello 231, Codice Fornitori e Policy Anticorruzione*);

(iii) insolvenza, liquidazione del fornitore o altra procedura analoga secondo le leggi vigenti in materia.

In caso di risoluzione delle presenti condizioni generali di acquisto, del contratto e dell'ordine ai sensi del presente articolo, e in ogni caso, in caso di risoluzione anticipata di TREVI S.p.A. per una violazione sostanziale del fornitore, TREVI S.p.A., senza pregiudizio per eventuali danni, perdite, costi di qualsiasi tipo e natura che la stessa può subire, ivi incluse spese sostenute per completare la fornitura o il servizio avvalendosi di terzi, e fermo restando il diritto di addebitare la penale di cui al precedente art. 2 (*Termini di consegna*), avrà la facoltà a propria discrezione di (i) restituire i beni o rifiutare i servizi oggetto della fornitura ripetendone il relativo prezzo; o (ii) trattenere i beni o mantenere i servizi corrispondendo al fornitore solo il pagamento del prezzo dei beni e/o dei servizi che sono stati, rispettivamente, già consegnati o resi a TREVI S.p.A. alla o prima della data di risoluzione e dallo stesso accettati.

Art. 22 – Codice Etico, Modello 231, Codice Fornitori e Policy Anticorruzione

Il fornitore dichiara di aver letto e di aver compreso il Codice Etico, il Modello di organizzazione, gestione e controllo (il “**Modello**”) adottati dalla TREVI S.p.A. ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il “**Decreto**”), il codice di condotta fornitori (il “**Codice Fornitori**”) e la policy anticorruzione (la “**Policy Anticorruzione**”), tutti consultabili sul sito web della TREVI S.p.A. al seguente link www.trevispa.com e che sanciscono i principi cui tutte le società che operano in Italia e all'estero in nome, per conto o nell'interesse della TREVI S.p.A. sono tenute ad osservare. In considerazione di quanto sopra, e in relazione ad un ordine di acquisto o contratto regolato dalle presenti condizioni generali di acquisto, il fornitore si impegna a:

- gestire la propria/le proprie attività nel rispetto di tutti i principi, valori e gli impegni come espressi nel Codice Etico, nel Codice Fornitori, nel Modello e nella Policy Anticorruzione;
- astenersi dal porre in essere alcun atto od omissione e dal dare origine ad alcun fatto che possa violare i principi etici di cui al Codice Etico, al Codice Fornitori, al Modello e alla Policy Anticorruzione;
- assicurare che coloro i quali svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione del fornitore o di una sua unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione od alla vigilanza di qualsiasi dei precedenti soggetti si uniformino ai principi esposti ai sensi della presente clausola.

L'inosservanza, da parte del fornitore e/o di chiunque presti attività lavorativa per il fornitore di uno qualsiasi dei principi del Codice Etico, del Codice Fornitori, del Modello e della Policy Anticorruzione, nonché la commissione, anche nella forma tentata, dei reati presupposti comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presenti condizioni generali di acquisto e potrà legittimare la TREVI S.p.A. a risolvere l'ordine di acquisto o il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione scritta, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati alla TREVI S.p.A..

Ogni violazione o sospetta violazione dei principi del Codice Etico, del Codice Fornitori, del Modello e della Policy Anticorruzione, nonché di ogni normativa applicabile e/o commissione di uno dei reati presupposti dovranno essere segnalate senza indugio all'Organismo di Vigilanza della TREVI S.p.A. all'apposito indirizzo di posta elettronica odv.trevispa@trevispa.it. Le segnalazioni dovranno contenere una descrizione dei fatti che costituiscono una violazione anche presunta delle disposizioni contenute nei documenti della TREVI S.p.A. sopra menzionati, incluse le informazioni relative al tempo e al luogo di svolgimento dei fatti rappresentati nonché alle persone coinvolte. La TREVI S.p.A. non tollera minacce o ritorsioni di qualsivoglia genere nei confronti del segnalante o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro della fondatezza della segnalazione e si riserva il diritto di adottare tutte le azioni opportune contro chiunque ponga in essere o minacci di porre in essere tali atti di ritorsione nel rispetto delle previsioni di legge.

Art. 23 - Protezione dei dati personali - Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali, conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione delle presenti condizioni generali, del contratto di acquisto e/o dell'ordine di acquisto nel rispetto delle norme e dei regolamenti di volta in volta vigenti in materia

di protezione dei dati personali. Le regole e le normative vigenti sono costituite dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la relativa normativa italiana di adeguamento al GDPR e i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Il contenuto delle presenti condizioni generali, il contratto di acquisto, l'ordine di acquisto e le informazioni che TREVI S.p.A. riceverà in esecuzione o in ragione delle presenti condizioni generali, del contratto di acquisto, dell'ordine di acquisto sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo quanto necessario per il corretto adempimento degli stessi e salvi espressi obblighi di legge. Il fornitore si obbliga, quindi, a porre in essere ogni attività volta ad impedire che tali informazioni possano in qualche modo essere acquisite da, o divulgate a, terzi.

Art. 24 - Invalidità - La nullità o l'invalidità di una singola clausola o disposizione delle presenti condizioni generali di acquisto, contratto e/o ordine, non comporta la nullità o l'invalidità di altre clausole o disposizioni delle presenti condizioni generali di acquisto, contratto e/o ordine né pregiudica l'efficacia di qualsiasi altra clausola o disposizione ivi prevista.

Art. 25 - Legge applicabile e Foro competente - Le presenti condizioni generali di acquisto, ogni ordine e contratto regolato dalle presenti condizioni generali di acquisto sono regolate dalla legge italiana, con espressa esclusione di convenzioni, regolamenti o altre norme di diritto internazionale privato relative alla legge applicabile alla vendita della merce nonché di ogni ulteriore fonte non espressamente richiamata. Per ogni controversia dipendente dal presente ordine è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria di Forlì, anche in caso di connessione con altre cause sottoposte ad altre Autorità Giudiziarie.

Firma per accettazione.....

(firma del Fornitore)

Per accettazione espressa, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, degli artt. **1** (*Ambito di applicazione*) - **2** (*Termini di consegna*) - **5** (*Accettazione ed esame della merce*) - **6** (*Materiali in eccedenza*) - **7** (*Garanzia*) - **8** (*Pagamento*) - **9** (*Invariabilità dei prezzi*) - **11** (*Costruzioni su disegni*) - **12** (*Personale nei nostri cantieri e nella nostra officina*) - **13** (*Controllo presso il fornitore*) - **14** (*Certificazioni del fornitore*) - **15** (*Assicurazioni*) - **16** (*Manleva e Indennizzo*) - **19** (*Incedibilità dei contratti e dei crediti - Divieto di mandato all'incasso*) - **20** (*Inadempienze*) - **21** (*Risoluzione*) - **22** (*Codice Etico, Modello 231, Codice Fornitori e Policy Anticorruzione*) - **23** (*Protezione dei dati personali*) - **24** (*Invalidità*) e **25** (*Legge applicabile e Foro competente*).

Firma per accettazione.....

(firma del Fornitore)